



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Approvazione regolamento "indennità e normativa quadri" aziendali.-

L'anno millenovecentonovant a _____, il giorno **27 (ventisette)**

del mese di **SETTEMBRE**, alle ore **09.00** in **TARANTO** e nella

sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. **LUIGI PIGNATELLI** **PRESIDENTE**

MEMBRI EFFETTIVI

2. **Giuseppe MESTO** 3. **=====**

4. **=====** 5. **=====**

6. **Ezio VODOPIA** 7. **Camillo D'IPPOLITO (a.g.)**

MEMBRI SUPPLENTI

8. **Enzo MANCO (con diritto a voto)** 9. **Cosimo IRPINIA (con diritto a voto)**

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. **Silvano CAVALIERE**

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. **ING. SILVANO CAVALIERE**

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- VISTO l'art.5 dell'Accordo Nazionale 2/6/1987 e successiva integrazione prevista dall'art.6 - lettere a) e b) dell'Accordo Nazionale Autoferrotran

Comunicata all'Amministrazione Comunale il **6/ottobre/1990**

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del _____

~~Res. esecutiva~~ / **ANNULLATA** dalla Sez. di Controllo della Regione Puglia di

Taranto il 21/12/1990, con atto prot. 27083.-

Vedi delibera n.302 del 29/11/90.-

Il Direttore
CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)

vieri sottoscritto in data 2/10/1989;

- VISTO il regolamento appositamente predisposto dalla Direzione di Esercizio riguardante la "Normativa Quadri" che seguentemente si riporta:

NORMATIVA QUADRI

ART. 1)

In applicazione della disciplina normativa dei quadri, di cui all'accordo nazionale 2/6/1987, che costituisce premessa necessaria della presente normativa aziendale e che si allega, sono individuati come "quadri" i lavoratori del 1° livello e del 2° livello che:

- a)- abbiano una delle qualifiche previste dalla tabella nazionale delle qualifiche del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto e uno dei profili professionali elencati:
 - 1)- Capo Area;
 - 2)- Analista di sistemi;
 - 3)- Capo Ripartizione;
 - 4)- Capo Impianto;
 - 5)- Analista programmatore;
- b)- che coprano il posto previsto dall'organigramma per la qualifica rivestita;
- c)- che abbiano tre anni di anzianità nella qualifica.

ART. 2)

In prima applicazione, ai fini del requisito di cui all'art.1 lettera c), l'anzianità maturata nella qualifica di Funzionario Principale (ex Lege 30) si considera equivalente a quella maturata e/o maturanda nelle qualifiche di Capo Ripartizione - Capo Impianto - Analista Programmatore e l'anzianità maturata nella qualifica di Funzionario Superiore (ex Lege 30) si considera equivalente a quella di Capo Area.

I restanti requisiti si considerano già acquisiti.

NORME TRANSITORIE

ART. 3)

In analogia con la normativa nazionale che ha previsto l'inquadramento al II livello, in sovrannumero e ad esaurimento del personale con le qualifiche del III livello (ex Lege 30) di:

- Capo Ufficio	Ruolo ad esaurimento;
- Capo Tecnico Principale	" " "
- Capo Movimento e Traffico Principale	" " "
- Programmatore Superiore	" " "

il personale in possesso di una delle qualifiche summenzionate, può essere individuato come "quadro" a condizione che nel triennio svolga un altro incarico e che relazioni sulla sua attività proponendo metodi e tecniche migliorative delle procedure organizzative del proprio Ufficio.



ART. 4)

La definizione di "quadro" è caratteristica individuale e la relativa indennità non può pertanto essere erogata agli agenti eventualmente incaricati di svolgere funzioni superiori.

ART. 5)

In relazione alla rilevanza delle funzioni attribuite ai "quadri" e del grado di autonomia e responsabilità da essi detenuto, fermo restando l'orario di lavoro settimanale e giornaliero stabilito dalle norme in vigore, (i "quadri", non potranno comunque effettuare prestazioni straordinarie oltre le 120 ore annuali).

ART. 6

- a)- L'indennità di funzione a favore degli agenti riconosciuti "quadri" in quanto in possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli verrà erogata con le modalità e nelle entità fissate dall'art.5 dell'accordo nazionale 02/06/1987 e successiva integrazione prevista dall'art. 6 - lettera a) - dell'accordo nazionale sottoscritto in data 2/10/1989.
- b)- I compensi di cui alla lettera b) dell'art.6 dell'accordo nazionale sottoscritto in data 02/10/1989 verranno erogati a consuntivo di specifici risultati conseguiti dal "quadro" nell'ambito degli obiettivi generali determinati dalla Commissione Amministratrice con il raggiungimento di predeterminati obiettivi in termini di quantità e/o qualità e/o con la proposizione di studi, progetti, indagini, ecc., che verranno preventivamente assegnati all'interessato dalla Direzione entro il 30 marzo di ciascun anno. La durata di tali progetti può anche riguardare un biennio.

L'attribuzione di tale compenso individuale sarà ragguagliato al 50% dell'importo previsto alla precedente lettera a) e verrà corrisposta entro il 31/12 di ciascun anno a quei "quadri" che avranno raggiunto gli obiettivi assegnati e potrà riguardare ogni anno un numero di beneficiari non superiore al 50% del numero dei "quadri" in forza al 31/12 dello anno precedente.

Il riconoscimento dei compensi di cui alla lettera b) è deliberato dalla Commissione Amministratrice sulla base di proposta della Direzione di Esercizio.

Il compenso non potrà comunque essere erogato per assenze (malattia, aspettativa, congedi straordinari) superiori ai 60 (sessanta) giorni annui.

- RILEVATO che in data 24/01/1990 la regolamentazione predetta è stata modificata ed approvata dalla Commissione Amministratrice come di seguito specificatamente indicato:
 - ART.1 - approvato all'unanimità;
 - ART.2 - " " "
 - ART.3 - approvato fino alla parola "può essere individuato come quadro" con 6 (sei) voti favorevoli su 7 (sette) votanti - ed il voto contrario del consigliere Emanuele VOZZA; mentre la parte finale "a condizione che svolga....." viene modificata con l'elimina-



nazione della condizione posta circa la condizione triennale viene approvata con 4 (quattro) voti favorevoli su 7 (sette) votanti ed i voti contrari e dei consiglieri Voza, Messinese e Vodozia.

- ART.4 - approvato all'unanimità;
- ART.5 - viene approvato con 4 (quattro) voti favorevoli su 7 (sette) votanti ed i voti contrari del Presidente, ing. Pignatelli e dei consiglieri Mesto e Manco;
- ART.6 - approvato all'unanimità;

- RILEVATO che la bozza così determinata è stata trasmessa alle OO.SS. per il proprio parere;
- SENTITE successivamente le medesime OO.SS. CGIL, CISL, UIL e FAISA CISAL;
- A VOTI unanimi definitivamente delibera la disciplina normativa economica dei "quadri" come appresso riportato:

NORMATIVA QUADRI

ART. 1)

In applicazione della disciplina normativa dei quadri, di cui all'accordo nazionale 2/6/1987, che costituisce premessa necessaria della presente normativa aziendale e che si allega, sono individuati come "quadri" i lavoratori del 1° livello e del 2° livello che:

- a)- abbiano una delle qualifiche previste dalla tabella nazionale delle qualifiche del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto e uno dei profili professionali elencati:
 - 1)- Capo Area;
 - 2)- Analista di sistemi;
 - 3)- Capo Ripartizione;
 - 4)- Capo Impianto;
 - 5)- Analista programmatore;
- b)- che coprano il posto previsto dall'organigramma per la qualifica rivestita;
- c)- che abbiano tre anni di anzianità nella qualifica.

ART. 2)

In prima applicazione, ai fini del requisito di cui all'art.1 lettera c), l'anzianità maturata nella qualifica di Funzionario Principale (ex Lege 30) si considera equivalente a quella maturata e/o maturanda nelle qualifiche di Capo Ripartizione - Capo Impianto - Analista Programmatore e l'anzianità maturata nella qualifica di Funzionario Superiore (ex Lege 30) si considera equivalente a quella di Capo Area.

I restanti requisiti si considerano già acquisiti.

NORME TRANSITORIE

ART. 3)

In analogia con la normativa nazionale che ha previsto l'inquadramento al II livello, in sovrannumero e ad esaurimento del personale con le qualifiche

del III livello (ex Lege 30) di:

- Capo Ufficio	Ruolo ad esaurimento;
- Capo Tecnico Principale	" " "
- Capo Movimento e Traffico Principale	" " "
- Programmatore Superiore	" " "

il personale in possesso di una delle qualifiche summenzionate, può essere individuato come "quadro" alle condizioni di cui all'art.1. In caso di avanzamento dal 2° al 1° livello la indennità quadri corrispondente al nuovo livello acquisito verrà corrisposta dalla data del nuovo inquadramento.

ART. 4)

La definizione di "quadro" è caratteristica individuale e la relativa indennità non può pertanto essere erogata agli agenti eventualmente incaricati di svolgere funzioni superiori.

ART. 5)

In relazione alla rilevanza delle funzioni attribuite ai "quadri" e del grado di autonomia e responsabilità da essi detenuto, fermo restando l'orario di lavoro settimanale e giornaliero stabilito dalle norme in vigore, (i "quadri", non potranno comunque effettuare prestazioni straordinarie oltre quelle stabilite per la generalità dei dipendenti.

ART. 6

- L'indennità di funzione a favore degli agenti riconosciuti "quadri" in quanto in possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli verrà erogata con le modalità e nelle entità fissate dall'art.5 dell'accordo nazionale 02/06/1987 e successiva integrazione prevista dall'art. 6 - lettera a) - dell'accordo nazionale sottoscritto in data 2/10/1989.
- I compensi di cui alla lettera b) dell'art.6 dell'accordo nazionale sottoscritto in data 02/10/1989 verranno erogati a consuntivo di specifici risultati conseguiti dal "quadro" nell'ambito degli obiettivi generali determinati dalla Commissione Amministratrice con il raggiungimento di predeterminati obiettivi in termini di quantità e/o qualità e/o con la proposizione di studi, progetti, indagini, ecc., che verranno preventivamente assegnati all'interessato dalla Direzione entro il 30 marzo di ciascun anno. La durata di tali progetti può anche riguardare un biennio.

Il compenso individuale in questione pari a £.1.100.000 (unmilione centomila) per i quadri in possesso del 1° livello e a £.800.000.-(ottocentomila) per i quadri in possesso del 2° livello sarà erogato con le competenze del mese di dicembre in misura proporzionale al grado percentuale di raggiungimento degli obiettivi e/o valutazione e/o di elaborazione di studi, progetti, indagini, ecc. assegnati dalla Direzione, per un importo totale non superiore a quanto anno per anno verrà appositamente deliberato dalla Commissione Amministratrice.

Il compenso non potrà comunque essere erogato per assenze (malattia, aspettativa, congedi straordinari) superiori ai 60 (sessanta) giorni annui.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- CONSIDERATO che l'indennità quadri era già stata regolata con accordo aziendale di cui alla deliberazione n.286 del 25/7/1986 in attesa che la stessa venisse disciplinata dal CCNL;
- RILEVATO che gli accordi nazionali di categoria (accordi del 2/6/1987 e del 2/10/1989) hanno infine disciplinato la materia talché si è provveduto alla regolamentazione aziendale di cui sopra;
- RILEVATO che pertanto la disciplina normativa ed economica relativa ai "quadri" è stata ormai univocamente definita;
- CHE l'art.5 dell'accordo nazionale del 2/6/1987 prevede che le somme di cui sopra assorbono fino a concorrenza i compensi erogati aziendali, comunque denominati, già attribuiti in riconoscimento dell'espletamento delle funzioni di cui all'art.1;
- CONSIDERATO, quindi, che non ci sono più le motivazioni per mantenere in vigore l'accordo per l'indennità quadri di cui alla deliberazione n.286 del 25/7/1986.
- VISTO l'art.16 (Titolo IV) R.D. 8/1/1931, n.148 che testualmente recita: "In ogni caso di avanzamento, gli assegni personali di qualunque natura sono compenetrati nell'aumento di stipendio o paga fino a concorrenza dell'aumento medesimo";
- PRESO ATTO che la spesa annua per le indennità di cui all'art.6, lettera a) dell'Accordo Nazionale 2/10/1989 ammonta:
 - per gli agenti inquadrati al 1° livello a £.7.840.000.- (£.140.000 x mesi 14 x agenti 4);
 - per gli agenti inquadrati nel 2° livello a £.7.000.000.- (£.100.000 x mesi 14 x agenti 5);
- CHE la spesa presuntiva massima annua per i compensi di cui all'art.6, lettera b) dell'Accordo Nazionale 2/10/1989 può essere quantificato così come segue:
 - per gli agenti inquadrati nel 1° livello in £.4.400.000.- (£.1.100.000 x agenti 4);
 - per gli agenti inquadrati nel 2° livello in £.4.000.000.- (£.800.000 x agenti 5);
- CHE la parte di spesa di competenza dell'anno 1990 trova ampia copertura nel corrispondente bilancio di previsione economico alla voce "SPESE DI PERSONALE", atteso che l'Accordo Nazionale ha previsto la decorrenza delle indennità e dei compensi in questione sin dalla data del 1°/Sett/1989.;
- RITENUTO dover allegare, per un esame compiuto del problema, copia dello Accordo Nazionale 2/6/1987 e copia dell'Accordo Nazionale 2/10/1987;
- AVUTA l'approvazione da parte del Direttore di Esercizio;
- A VOTI unanimi e con il voto consultivo del Direttore di Esercizio;

D E L I B E R A

- 1)- di attribuire l'indennità quadri previsto dall'art.5 dell'Accordo Nazionale 02/06/1987 e successiva integrazione prevista dall'art.6 lettera a)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

dallo Accordo Nazionale sottoscritto in data 2/10/1989 così come previsto nella disciplina normativa ed economica dei "quadri" di cui alla presente deliberazione mantenendo in favore dei dipendenti ex funzionari superiori in possesso dei requisiti di cui all'accordo aziendale approvato dalla Commissione Amministratrice con provvedimento n.286 del 15/7/1986 regolarmente approvato dalla Sezione di Controllo della Regione Puglia di Taranto il 4/11/1986 con atto prot.n.23592 la differenza tra il vecchio ed il nuovo trattamento come assegno "ad personam" assorbibile secondo le norme del richiamato art.16 (Titolo IV) del R.D. 8/1/1931, n.148.-

- 2)- di porre a carico del bilancio di previsione economico per l'anno 1990 la parte di spesa di competenza dello stesso anno, relativa alla indennità ed ai compensi in questione alla voce "SPESE DI PERSONALE";
- 3)- di prevedere l'importo delle indennità e dei compensi rapportati all'intero anno nei bilanci di previsione economici del 1991 e seguenti;
- 4)- di allegare al presente provvedimento copia degli Accordi Nazionali 2/6/1987 e 2/10/1989 che formano parte integrante dello stesso;
- 5)- di trasmettere all'Amministrazione Comunale per gli adempimenti di propria competenza, il presente atto deliberativo ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'art. 16 del T.U. del 1925 e dell'art. 72 del D.P.R. 4/10/1986, n.902.-



Visto:

Il Presidente
[Signature]

Il Segretario
[Signature]

RACCOMANDATA

REGIONE PUGLIA

SEZIONE PROVINCIALE DECENTRATA DI CONTROLLO
SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI DI TARANTO

74100 Taranto, 23-10-90

Prot. N. 23842 Allegati

Risposta al foglio N. 1508 del

AL ~~SINCRONICO~~ PRESIDENTE

AMAT

OGGETTO: Richiesta deliberazioni n. 237, 238, 239, 240, 241/90

AMAT - TARANTO

06849 24 X 90

SEGRETERIA GENERALE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R.

4/5/1985, n. 25, si prega voler trasmettere in duplice copia

la deliberazione in oggetto indicata, richieste nelle

deliberazioni del 23-10-90.

- Delib. 237 - Nuovo Centro di assistenza sociale
" 238 - Riforma Statute
" 239 - Offerta di Centro di Assistenza
" 240 - Offerta di corso istruzione
" 241 - Riforma del corso istruzione
" 242 - Modifica Statute Delib. 185/90
" 243 - Riforma delle tasse a carico
del Presidente e i suoi familiari
" 244 - Indennità quadri

IL PRESIDENTE

Prof. Avv. Domenico RANA



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657-TEL. (099) 791451 (N° 5 LINEE URBANE)

- 4 OTT. 1990

74100 Taranto,

N. di protocollo 1508/90 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

SPETT/le REGIONE PUGLIA
Sez. Prov. Decentrata di
Controllo sugli Atti
degli Enti Locali
Via De Cesare, 102
74100 T A R A N T O

Raccomandata a mano

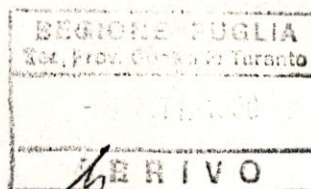
OGGETTO: trasmissione elenco oggetto deliberazioni.

Trasmettiamo elenco oggetto delle sottoindicate deliberazioni adottate dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 27/SETTEMBRE/1990:

- Del.n.237- Rinnovo contratto di locazione di un locale ubicato nell'atrio biglietteria della Stazione di Taranto.
- Del.n.238- Approvazione contratto Dirigenti.
- Del.n.239- Appalto concorso per fornitura hardware e software per la realizzazione di un sistema automatico di rilevamento e contabilizzazione delle presenze.
- Del.n.240- Rettifica spesa di cui alla delibera n.185/90 riguardante la trasferta a Roma del Presidente e del Commissario MANCO.
- Del.n.241- Approvazione regolamento "indennità e normativa quadri" aziendali.

Distinti saluti.

CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(*Francesco FERRANTE*)





AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. (099) 791451 (N. 5 LINEE URBANE)

29 OTT. 1990

74100 Taranto,

N. di protocollo 1401/90 Rif.

Risposta a N. del

Allegati N.

SPETT/LE REGIONE PUGLIA
Sez. Prov. Decentrata di
Controllo sugli Atti
degli Enti Locali
Via De Cesare, 102
74100 TARANTO

Raccomandata a mano

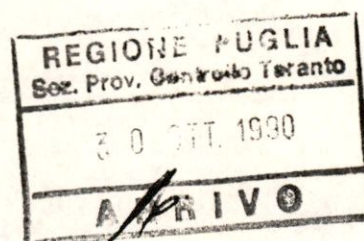
OGGETTO: invio deliberazioni richieste.

A seguito Vs. nota del 23/10/1990, prot. n. 23842 ai sensi dello
art.23 della L.R. 4/5/1985, n.25, trasmettiamo in duplice copia le delibera
zioni richieste.

Distinti saluti.

CAPO AREA
SEGRETERIA GENERALE
(*Francesco FERRANTE*)

- Del.n.237 - 238 - ~~239~~ - 240 - 241.-



11

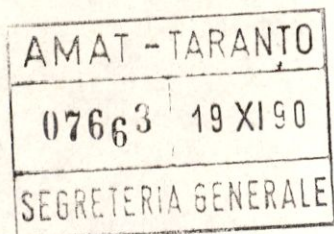
REGIONE PUGLIA

SEZIONE PROVINCIALE DECENTRATA DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI DI TARANTO

Prot. N. 25166

74100 Taranto, 16-11-30

Noce



AL SIG. PRESIDENTE

STABATO

di

AMAT

kg

OGGETTO: Comunicazioni

Si comunica ad ogni effetto che il Comitato Provinciale di Controllo nella seduta del 16-11-30 ai nn.ri 72 o.d.g. ha esaminato i provvedimenti sottoindicati ed ha così deliberato:

Delibera	n.ro <u>241</u>	del <u>24-10-30</u>	<u>Chiede chiarimenti con db</u>
Delibera	n.ro	del	
Delibera	n.ro	del	
Delibera	n.ro	del	
Delibera	n.ro	del	
Delibera	n.ro	del	
Delibera	n.ro	del	
Delibera	n.ro	del	
Delibera	n.ro	del	
Delibera	n.ro	del	

Nei prossimi giorni perverranno a codesta Amministrazione i motivati provvedimenti formali.

Distinti saluti.

- Normativa "Quadri Amministrativi" -

IL PRESIDENTE
Prof. ARVID. MANA



Codice Fiscale N. 00146330133

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 637 - TEL. (099) 791451 (N. 6 LINEE URBANE)

- 4 OTT. 1990

74100 Taranto,

N. di protocollo 1514/80 Rif.
Risposta a N. del
Allegati N.

SPETT/LE ASSESSORATO
ALLE MUNICIPALIZZATE
DEL COMUNE DI TARANTO

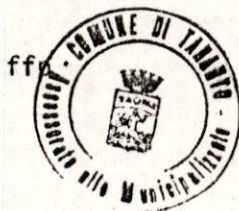
OGGETTO: trasmissione deliberazioni.

Compiegata alla presente trasmettiamo, in triplice copia, le sottoindicate deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nelle sedute a fianco di ciascuna di esse segnate, ai sensi degli artt. 16 e 17 T.U. 25/78 del 1925 ed art.72 del DPR n.902/86:

- Del.n.219- 06/9/90- Dirigenti - Accordo Nazionale 10 luglio 1990.-
- Del.n.241- 27/9/90- Approvazione regolamento "indennità e normativa quadri" aziendali.

Distinti saluti.

CAPO AREA
SEG. TERIA GEN. RALE
(Francesco FERRANTE)



6-10-90

P. de

Circ. n. 52

Roma, 9 ottobre 1989



ANAT-TARANTO	
07438	12 X 89
SEGRETERIA GENERALE	

ALLE AZIENDE E AGLI
ENTI ASSOCIATI

e, p.c.

ALLA CISPEL
ALLE CISPEL REGIONALI

LORO SEDI

OGGETTO: C.c.n.l. autoferrotranvieri - Accordo nazionale 2
ottobre 1989.
Istruzioni applicative

Si fa seguito alla circolare 2 agosto 1989, n. 44, per informare che in data 2 ottobre 1989, presso il Ministero dei trasporti, è stato sottoscritto dalle parti l'accordo nazionale per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto valido per il periodo 1.1.1989/31.12.1991.

Come è noto, in precedenza le parti erano pervenute alla stesura dell'ipotesi di accordo 28 luglio 1989 - già trasmessa alle aziende per conoscenza, con la già citata circolare n. 44/89 - che tuttavia non era stata sottoscritta dalla Federtrasporti, dall'Anac e dalla Fenit.

Dopo le ferie estive, sono ripresi i contatti fra le Associazioni datoriali e il Ministero dei trasporti - azione analoga è stata promossa dalle OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI - in ordine al problema della copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del rinnovando contratto nazionale.

Come si è già avuto modo di riferire alle aziende nel corso della riunione tenutasi il 28 settembre, il Ministro dei trasporti ha fornito le necessarie garanzie per il finanziamento del costo del contratto, ciò che ha consentito alle Organizzazioni datoriali di sottoscrivere l'accordo in data 2 ottobre.

Infatti, nell'allegato 1) al disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1990), relativo alle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente (tabella A), figura iscritta la voce relativa al "concorso dello Stato negli



oneri per il rinnovo contrattuale nel settore dei pubblici trasporti". Tale concorso è di 450 miliardi per il 1990, di 950 miliardi per il 1991, di 1.350 miliardi per il 1992.

A questo riguardo, merita di essere ricordato che l'ANCI, con lettera del 27 settembre scorso allegata alla presente circolare, ha tenuto ad esternare al Ministro dei trasporti "la soddisfazione dell'Associazione per il suo impegno e per l'assicurazione a coprire con apposito disegno di legge il costo del contratto".

Da parte della Federtrasporti è stato consegnato al Ministro dei trasporti un promemoria, di cui si allega copia.

Il rinnovato contratto nazionale degli autoferrotranvieri si compone delle seguenti parti:

- l'accordo nazionale 2 ottobre 1989;
- la tabella allegato n. 1, che ha la finalità di documentare in qual modo le parti hanno proceduto nella costituzione della nuova retribuzione;
- la tabella retributiva allegato n. 2/A, che è valida solamente per i lavoratori in forza alla data del 31.12.1988 ed in servizio all'1.9.1989, inquadrati secondo le "Norme di prima applicazione e norme transitorie per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto autofiloferrotranviari";
- la tabella retributiva allegato n. 3/A, che invece è valida per i lavoratori assunti a partire dall'1.1.1989 e per quelli che da tale data acquisiscano una qualifica prevista dalla nuova "Tabella nazionale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto autofiloferrotranviari";
- la tabella allegato n. 3/A bis, che è utile per determinare i valori eventualmente residui di cui al punto n.9), 2° e 7° alinea, dell'accordo 2.10.1989.

Inoltre, le parti hanno sottoscritto l'accordo 2 ottobre 1989 relativo al trattamento economico del personale inidoneo di cui all'accordo nazionale 13 maggio 1987 nonché la lettera 2 ottobre 1989 con la quale le parti si sono date atto delle modalità da seguire nella formazione degli scaglioni relativi all'operaio qualificato.

E' necessario precisare che, rispetto all'ipotesi di accordo 28 luglio 1989, l'accordo sottoscritto il 2 ottobre scorso presenta, oltre ad alcune modifiche di scrittura di scarso significato, la revisione della cosiddetta premessa, la specificazione della decorrenza delle parti normative di cui ai punti n. 13) e n. 14), la sostituzione del testo del precedente punto n. 19) con un altro che riconferma quanto già espresso dalle parti, con l'accordo del 3 luglio 1986, circa la natura dei



passaggi di qualifica previsti nella fase di prima applicazione del nuovo inquadramento tabellare. Di questo accordo si allega pertanto copia del testo che reca le modifiche di cui sopra.

Per quanto concerne le tabelle allegate all'accordo nazionale nonché l'accordo relativo agli agenti inidonei esodandi ex lege 270/1988 e la lettera di chiarimento sulla formazione degli scaglioni dei dipendenti con qualifica di operaio qualificato, si ribadisce che tutta questa complessa articolazione normativa reca anch'essa la data del 2 ottobre 1989. A questo riguardo preme rilevare che la normativa appena citata non ha subito alcuna modifica rispetto ai testi già resi noti alle aziende da questa Federazione.

Pertanto, la sottoscrizione da parte della Federtrasporti di tutti i testi di cui si è fin qui riferito, rende possibile alle aziende dare esecuzione ai vari adempimenti contrattuali.

Prima di entrare nel merito delle "Istruzioni applicative", pure allegate alla presente circolare, si reputa opportuno richiamare l'attenzione delle aziende sui contenuti della circolare federale 15 dicembre 1988, n. 60, relativa alla materia del nuovo inquadramento in quanto strettamente connessa agli adempimenti contrattuali ai quali sono tenute le aziende.

Naturalmente, sarà cura di questa Federazione ragguagliare tempestivamente le aziende sugli sviluppi dell'iter parlamentare del provvedimento legislativo con il quale viene assicurato il finanziamento degli oneri del rinnovato contratto nazionale per il triennio 1989/1991 nonché informare le aziende circa gli esiti della imminente ripresa delle trattative con le OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI in ordine ad una serie di impegni previsti nell'accordo 2 ottobre 1989, e precisamente ai punti nn. 11 e 16.

Si ricorda, infine, l'importanza di quanto concordato con il punto 11) dell'accordo fin qui esaminato relativamente al tema della contrattazione aziendale.

Secondo quanto convenuto con il verbale di intesa 3 luglio 1989, le parti - nel darsi atto che l'incremento del 21% esaurisce le risorse delle aziende nel triennio 1989/1991 e fermi restando i noti punti 2) e 3) dell'a.n. 27.2.1987, come ribadito nella stessa dichiarazione del Ministro dei trasporti allegata all'intesa predetta - si sono impegnate a definire entro il 31 dicembre prossimo gli indirizzi ai quali dovrà uniformarsi la futura contrattazione in sede aziendale.

A fronte di tale ravvicinata scadenza e al fine di assicurare la necessaria, massima uniformità di comportamento da parte delle aziende in fatto di contrattazione al livello locale, questa Federazione invita le proprie associate a voler adeguatamente considerare la portata dell'impegno assunto dalle parti con il predetto punto 11) e, conseguentemente, a voler



attendere le soluzioni negoziali che le parti medesime
adotteranno sulla materia per poi poterle correttamente applicare
nella nuova tornata di contrattazione aziendale.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(On. Dr Antonio Marzotto Caotorta)

All.: n. 4



Addì 2 ottobre 1989, presso il Ministero dei Trasporti, in Roma, alla presenza del Dottor Giorgio COSTANTINI della Direzione Generale M.C.T.C. e del Dottor Gaetano Zampognaro dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero dei trasporti, la FEDERTRASPORTI, l'ANAC, la FENIT e le OO.SS.LL. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, hanno formulato la presente:

Ipotesi di accordo

Visti gli accordi nazionali 29.6 e 13.7.88 ed in attuazione del verbale d'intesa sottoscritto in data 3.7.1989, davanti al Ministro dei Trasporti, tenuto conto degli impegni da questi assunti per il finanziamento del costo del c.c.n.l. 1989/1991, le parti hanno convenuto quanto segue.

1. - Per il periodo 1.1.1989 - 31.8.1989 saranno corrisposti a ciascun agente in servizio per l'intero periodo predetto i seguenti importi, comprensivi, per lo stesso periodo, dell'incidenza su qualsiasi istituto retributivo, ad eccezione che sul trattamento di fine rapporto.

Livelli	Importi
1	1.380.000
2	1.264.000
3	1.153.000
4	1.061.000
5 bis (*)	1.018.000
5	976.000
6	883.000
7	773.000
8	687.000
9	614.000

Nel caso di inizio, cessazione o sospensione del rapporto di lavoro nel corso del periodo su indicato saranno corrisposti tanti ottavi dell'importo di cui al capoverso precedente, in proporzione dei mesi di servizio prestati nel periodo medesimo presso l'azienda, considerando mese intero le frazioni superiori a 15 giorni.

I tempi di erogazione dei predetti importi sono i seguenti:

- quanto al 60% nel mese di ottobre 1989;
- quanto al restante 40% nel mese di febbraio 1990.

(*) Livello relativo alla qualifica di "macchinista" (F)



2. - Dall'1.9.1989, dopo aver utilizzato il "3° elemento salariale", nei valori previsti dall'accordo nazionale 29.6.1988 e riportati nella tabella allegata n. 1, colonna d), nonché l'aumento parametrato secondo i valori della nuova scala parametrica (100 = L. 68.169 - 225 = L. 153.380) di cui alla colonna e) della medesima tabella all. n. 1, le nuove retribuzioni conglobate sono quelle di cui alla colonna b) della medesima tabella allegata n. 1.

3. - A seguito delle operazioni di cui al precedente punto 2), residuano i valori di cui al nuovo elemento retributivo denominato "nuovo 3° elemento salariale", che farà parte della retribuzione normale di cui all'art. 1 del c.c.n.l. 12.3.1980.

Per i lavoratori in forza al 31.12.1988 ed in servizio alla data dell'1.9.1989, detto elemento è attribuito in relazione alle posizioni di inquadramento derivanti dai passaggi di livello previsti dalle "norme di prima applicazione e norme transitorie" secondo i valori indicati nella colonna E) delle tabelle, allegati nn. 2/A, 2/B, 2/C, 2/D, 2/E. (*)

Alle qualifiche indicate nelle note in calce alle predette tabelle, sono attribuiti altresì gli assegni ad personam nei valori ivi specificati. I predetti assegni ad personam fanno parte della retribuzione normale di cui all'art. 1 del c.c.n.l. 12.3.1980.

Per i lavoratori assunti a partire dall'1.1.1989 e per quelli che da tale data acquisiscano una qualifica prevista dalla "tabella nazionale delle qualifiche del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto", i valori del "nuovo 3° elemento salariale", decorrenti dall'1.9.1989, sono quelli indicati per ciascuna qualifica nella colonna C) delle tabelle, allegati nn. 3/A, 3/B, 3/C, 3/D, 3/E. (*)

Pertanto in ogni caso di variazione di qualifica, il valore del "nuovo 3° elemento salariale" sarà quello corrispondente alla nuova collocazione, ad integrale sostituzione del precedente "nuovo 3° elemento salariale" e degli eventuali assegni ad personam di cui al 3° capoverso del presente punto.

I valori del "nuovo 3° elemento salariale" sono determinati in cifra fissa e non sono rivalutabili.

(*) 2/A - 3/A: tabelle autofiloferrotranviarie; 2/B - 3/B: tabelle della navigazione interna lagunare; 2/C - 3/C: tabelle della navigazione interna lacuale; 2/D - 3/D: tabelle delle funivie portuali; 2/E - 3/E: tabelle delle funicolari terrestri e aeree assimilate per atto di concessione alle ferrovie.



4. - Ai lavoratori in forza alla data del 31.12.1983 e in servizio all'1.9.1989, verranno attribuiti, negli importi a fianco di ciascuna qualifica indicati, i valori di cui alla colonna F) delle tabelle allegati nn. 2/A, 2/B, 2/C, 2/D, 2/E per ogni aumento periodico di anzianità maturato o che maturerà. Tali valori confluiranno nell'elemento retributivo "trattamenti sostitutivi" di cui all'art. 1 del c.c.n.l. 12.3.1980.

In occasione dei passaggi di livello previsti dalle "Norme di 1^a applicazione e norme transitorie" i valori di cui al primo capoverso del presente punto saranno quelli corrispondenti alla nuova collocazione, ove previsti.

Ogni altro caso di variazione di qualifica comporta la decadenza dei valori di cui al primo capoverso del presente punto.

5. - In relazione alle operazioni di cui ai precedenti punti, i valori delle nuove retribuzioni sono quelli indicati nelle tabelle allegati nn. 2/A, 2/B, 2/C, 2/D, 2/E, 3/A, 3/B, 3/C, 3/D, 3/E; 3/A bis, 3/B bis, 3/C bis, 3/D bis, 3/E bis.

6. - La "Disciplina normativa dei quadri", di cui all'accordo nazionale 2.6.1987, è integrata come segue:

a) l'indennità di funzione di cui all'art. 5 dell'accordo di cui sopra decorre dall'1.9.1989 ed è stabilita nei seguenti importi:

- Livello 1: L. 140.000
- Livello 2: L. 100.000

b) a livello aziendale potranno essere determinati ulteriori compensi in misura non superiore a quanto stabilito a livello nazionale.

L'attribuzione dei compensi di cui alla precedente lettera b) deve essere subordinata al raggiungimento di obiettivi predeterminati in termini di quantità e/o di qualità e i compensi erogati, per l'effetto, solo a consuntivo.

I compensi di cui alla precedente lettera b) sono classificati tra "i compensi e le indennità legati ad effettive e/o particolari prestazioni" ai sensi dell'art. 9 del c.c.n.l. 12.3.1980, così come modificato dal c.c.n.l. 17.6.1982.

7. Dall'1.1.1990 la misura della indennità di cui all'accordo nazionale 21.5.1981, punto 5, lettera b), così come modificata dal c.c.n.l. 17.6.1982, è incrementata del 50%, passando a complessive lire 11.250 per ogni effettiva giornata lavorata in domenica.



8. Indennità di mensa. A partire dall'1.1.1990, le aziende corrispondono a ciascun agente un'indennità di mensa pari a 32.000 lire mensili, da ricomprendersi nella retribuzione normale di cui all'art. 1 del c.c.n.l. 12.3.1980.

L'importo predetto assorbe il valore dell'indennità minima mensile di cui all'art. 11 del c.c.n.l. 23.7.1976, quale consolidato alla data del 31 dicembre 1989 per effetto dei progressivi riproporzionamenti della originaria percentuale dell'1,50%.

L'assorbimento di cui sopra non potrà superare la misura mensile di lire 3.550.

Dall'1.1.1990, è abrogato l'art. 11 del c.c.n.l. 23.7.1976.

9. La struttura della retribuzione di cui all'art. 1 del c.c.n.l. 12.3.1980, è integrata e/o modificata come segue:

- gli aumenti periodici di anzianità sono calcolati sulle retribuzioni conglobate di cui alla colonna b) della tabella allegato n. 1;

- le competenze accessorie unificate sono individuate negli eventuali valori residui ottenuti a seguito dell'utilizzo del "3° elemento salariale". I valori retributivi sono quelli riferiti al livello di provenienza ex lege 1.2.1978, n. 30, ed ex c.c.n.l. 23.7.1976 secondo il parametro (100 - 200) e restano espressi in cifra fissa.

Ove i valori siano espressi in percentuale, la stessa sarà riproporzionata sulle nuove retribuzioni conglobate;

- i trattamenti sostitutivi comprendono anche i valori di cui al precedente punto n. 4;

- il nuovo 3° elemento salariale è quello precisato al precedente punto n. 3;

- l'indennità di funzione per i quadri;

- l'indennità di mensa di cui al punto n. 8;

- i valori retributivi dei compensi e delle indennità legati a effettive e/o particolari prestazioni di cui all'art. 9 del c.c.n.l. 12.3.1980, così come modificato dal c.c.n.l. 17.6.1982, eventualmente residui a seguito dell'utilizzo del "3° elemento salariale", sono quelli riferiti al livello di provenienza ex lege 1.2.1978, n. 30, ed ex c.c.n.l. 23.7.1976 e restano espressi in cifra fissa. Ove i valori siano espressi in percentuale, la stessa sarà riproporzionata sulla relativa base di calcolo.

L'indennità di cui all'accordo nazionale 21.5.1981, punto 4, così come modificata dal c.c.n.l. 17.6.1982, per effetto di quanto previsto dall'accordo nazionale 29.6.1988, punto 2a), è soppressa a decorrere dall'1.9.1989. (INDENNITA' DI PRESENZA)

10. - Dall'1.1.1991, le retribuzioni conglobate sono incrementate dei seguenti importi mensili:

LIVELLI	IMPORTI
1	75.375
2	69.010
3	62.980
4	57.955
5 bis	55.610
5	53.265
6	48.240
7	42.210
8	37.520
9	33.500

Conseguentemente, a partire dalla stessa data (1.1.1991), gli importi mensili delle nuove retribuzioni conglobate sono i seguenti:

LIVELLI	RETRIBUZIONI CONGLOBATE
1	1.256.625
2	1.150.510
3	1.049.980
4	966.205
5 bis	927.110
5	888.015
6	804.240
7	703.710
8	625.520
9	558.500

11. Contrattazione aziendale. Secondo quanto convenuto col verbale d'intesa 3 luglio 1989, sottoscritto davanti al Ministro dei Trasporti, le PARTI si impegnano a definire entro il 31.12.1989 gli indirizzi ai quali dovrà uniformarsi la futura contrattazione in sede aziendale.

12. Orario di lavoro. Le PARTI si danno atto della opportunità di riesaminare la materia dell'orario di lavoro, per una sua adeguata razionalizzazione, anche al fine di pervenire ad una riduzione dell'orario di lavoro.

A tali fini, le PARTI si impegnano a definire la normativa a partire dal 1992.



13. Tossicodipendenza. Pur ritenendo che il problema della tossicodipendenza rientra nelle competenze degli organismi preposti a tale scopo dalla legge e non in quelle dell'azienda, tuttavia, di fronte alla gravità del fenomeno, le PARTI ritengono di dover assumere un atteggiamento di solidarietà nei confronti di tale problema. Conseguentemente si conviene quanto segue.

A partire dall'1.1.1990, le aziende, compatibilmente con le esigenze del servizio, concederanno al lavoratore che ne faccia richiesta permessi non retribuiti, motivati dalla necessità di assistere familiari a carico che, risultando in condizioni documentate di tossicodipendenza, effettuino terapie di riabilitazione da eseguire presso il Servizio Sanitario Nazionale o presso strutture specializzate riconosciute dalle competenti istituzioni.

Parimenti, le aziende potranno concedere a richiesta, al lavoratore in condizioni di tossicodipendenza, periodi di aspettativa non retribuita per documentata necessità di terapie riabilitative da eseguire presso il Servizio Sanitario Nazionale o presso strutture specializzate riconosciute dalle competenti istituzioni.

14. Tutela soggetti portatori di handicaps. Dall'1.1.1990, potranno essere concessi a richiesta permessi non retribuiti, compatibilmente con le esigenze del servizio, al lavoratore che abbia a carico familiari portatori di handicaps, bisognosi di assistenza, di cui sia documentata la necessità.

Le ore lavorative non effettuate potranno essere recuperate, compatibilmente con l'esistente organizzazione del lavoro in azienda, senza la corresponsione di alcuna maggiorazione o indennità.

15. Pari opportunità. Le PARTI convengono sulla opportunità di realizzare, in armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984 n. 635 e dalle disposizioni legislative in vigore in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive atte a rimuovere eventuali situazioni che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro.

Al fine di acquisire ed aggiornare tutti i dati relativi alla struttura di settore, alle modificazioni che nello stesso si verificano e agli andamenti occupazionali della forza lavoro, dati suddivisi, per livelli, per fasce di età e per sesso, si ritiene di costituire un osservatorio nazionale paritetico permanente.

I campi di intervento devono spaziare dalle politiche dell'accesso a quelle della qualificazione e riqualificazione capaci di creare parità sostanziali tra uomini e donne.

16. Le PARTI si impegnano a definire con i medesimi criteri di cui alle tabelle allegati nn. 2/A - 3/A - 3/A bis, anche le tabelle nn. 2/B - 3/B - 3/B bis, 2/C - 3/C bis, 2/D - 3/D - 3/D bis, 2/E - 3/E - 3/E bis entro settembre 1989.

17. Le PARTI si impegnano altresì a procedere agli opportuni adattamenti formali e ad un'organica revisione del Testo unico 23.7.1976 al fine di definire il nuovo Testo unico degli accordi nazionali.

18. Per effetto degli aumenti degli elementi retributivi di cui alla presente ipotesi di accordo rientranti nella "retribuzione normale", sono soggetti a rivalutazione esclusivamente i seguenti istituti: A.P.A. (per effetto degli aumenti delle retribuzioni conglobate dall'1.9.1989 e dall'1.1.1991), lavoro straordinario, lavoro festivo, lavoro notturno, indennità di trasferta, indennità di diaria ridotta, trattamento di fine rapporto. Ogni altro compenso nazionale e aziendale eventualmente espresso in misura percentuale, resta confermato in cifra fissa con il conseguente riproporzionamento della percentuale medesima sulla relativa base di calcolo.

19. Le parti si danno atto, come d'altronde già convenuto anche con l'accordo nazionale 3.7.1986 (Disciplina dell'esodo del personale inidoneo e disciplina nazionale relativa al personale inidoneo) che i passaggi di qualifica attuati ai sensi delle "Norme di prima applicazione e norme transitorie" dell'inquadramento contrattuale non sono configurabili come promozioni, ma costituiscono provvedimenti di inquadramento tabellare e come tali non rientranti nella disciplina di cui all'art. 17, comma 3°, della legge 29.10.1971, n. 889.

La presente copia, composta di n. 11 (undici) facciate, e conforme
all'originale esistente presso questo ufficio.

Taranto, li - 3 OTT. 1990



FUNZIONARIO SUPERIORE
(*Franco FERRANTE*)

DISCIPLINA NORMATIVA DEI QUADRI



- 2
2
1
2

Taranto, li - 3 OTT. 1990.

FUNZIONARIO SUPERIORE

~~Franco FERRANTE~~



L. ... lorde mensili per i lavoratori individuati nell'ambito del 1° livello della nuova classificazione del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto;

L. ... lorde mensili per i lavoratori individuati nell'ambito del 2° livello della nuova classificazione del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

Le somme di cui sopra assorbono, fino a concorrenza, i compensi erogati aziendali, comunque denominati, già attribuiti in riconoscimento dell'espletamento delle funzioni di cui all'art. 1.

Art. 6) Entro 120 giorni dalla comunicazione per iscritto ai dipendenti della nuova qualifica attribuita, in relazione alla nuova classificazione, l'azienda procederà alla individuazione dei "quadri" in applicazione della presente disciplina normativa con decorrenza dalla stessa data del nuovo inquadramento. (1/1/1989)

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti stipulanti convengono che la misura dell'indennità di funzione di cui all'art. 5 del presente accordo sarà stabilita contestualmente alla de finizione del trattamento economico relativo alla nuova classificazione del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

20 Dec. 1941

Chaper

[Signature]

Chitt

George

Decisional

June, 1905

Spencer

Updell

REGIONE PUGLIA

SEZIONE PROVINCIALE DECENTRATA DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI DI TARANTO

RACCOMANDATA R.R.

74100 Taranto, 21.11.1990

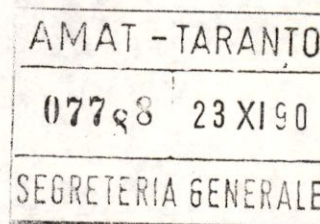
Prot. N. 25166

Al. Sig. PRESIDENTE dell'AMAT
TARANTO

Risp. al foglio N. _____ del _____

Allegati n. 1

OGGETTO: Delibera n. 241 del 27.9.1990
seguito fono



Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 59 e 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, ed ai fini della sospensione dei termini, trasmetto copia dell'ordinanza adottata da questa Sezione di Controllo nella seduta del 16.11.1990 relativa alla deliberazione in oggetto.

PI/

IL PRESIDENTE

PROF. AVV. D. RANA

REGIONE PUGLIA

SEZIONE PROVINCIALE DECENTRATA DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI

Prot. N. 25166/

Spec. N. _____

IL COMITATO

Nella seduta del 16.11.1990

Vista la deliberazione n. 241 del 27.9.1990, pervenuta il 30.10.90,
con la quale il ~~Presidente~~ dell'AMAT di Taranto delibera:

"Approvazione regolamento "Indennità e normative quadri aziendali."

Rilevato che:

- a) con l'atto in esame si attribuisce l'indennità quadri ex art.5
dell'accordo 2/6/87; (2/6/87)
- b) è necessario che con l'atto l'organo deliberante approvi apposita
relazione finanziaria con l'indicazione degli oneri derivanti ri-
feriti alle previsioni di bilancio;

VISTO l'art. 59 della legge 10-2-1953, n. 62,

VISTO l'art. 20 della legge regionale 21-1-1972, n. 2;

D E C I D E

di chiedere chiarimenti in ordine alle circostanze in premessa specificate. con atto deliberativo

P.C.C. IL SEGRETARIO
R. FIACHETTI



IL PRESIDENTE

F.TO PROF. AVV. D. RANA



86

648

B

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
II^a SEZIONE di LECCE

n. 493/91 Reg. Ord.
n. 504/91 Reg. Ric.

composto dai Signori

DOTT. ANTONIO CATONI
DOTT. LUIGI COSTANTINI
DOTT. GERMANA PANZIRONI

AMAT - TARANTO
02593 16 IV 91
SEGRETERIA GENERALE

Presidente
Componente
Componente

ha pronunciato la presente



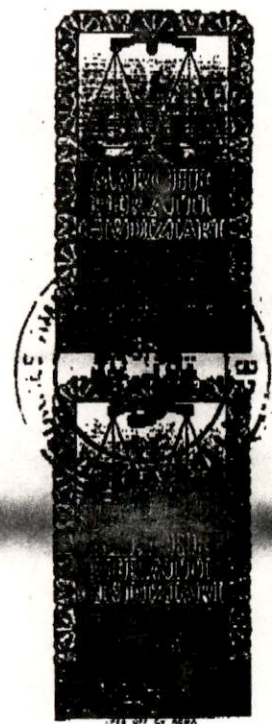
ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 27/3/91

Visto l'art. 21 ultimo comma, della legge 6-12-1971 n. 1034;

Visto il ricorso n. 594 del 1991 proposto da

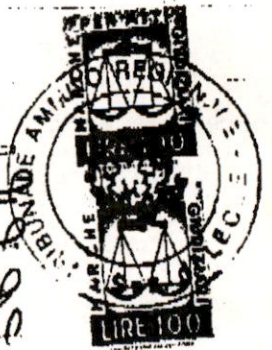
AMAT TARANTO, in persona del Direttore pro tempore
ing. Silvano Cavaliere, rappresentata e difesa dal-
l'avv. P.G. Relleva;



CONTRO

CO.RE.CO. DI TARANTO, in persona del legale rappre-
sentante in carica, n.c.;

N. Ord.
DE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



5 APR 1991

~~XXXXXXXXXX~~

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
della decisione prot. n. 27083 del 21/12/90, di annullamento delle delibere c;a; n. 241/90 e successiva di chiaramenti n. 302/90.



Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione de i provvedi-

ment i impugnati i , presentata in via incidentale da l'aricor.

rent e A.M.A.T. - Taranto;

x Vinto x l'atto x di x cortina x in x con x pa x gi x di x in x

Udito il relatore, dr. L. Costantini;

e uditi, altresì per l' a part e ricorrente ~~xxxxx~~ l'avv. P.G.

REllewa;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

RITENUTO che ----- sussistono i danni gravi ed irreparabili ri-

chiesti dal citato art. 21, ultimo comma, della Legge 1971, n. 1034

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sezione di Lecce

ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria di questo Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Lecce addì 27/3/91

DOTT. ANTONIO CATONI - PRESIDENTE

DOTT. LUIGI COSTANTINI - ESTENSORE

DEPOSITATO IN SEGRETERIA
IL 29 MAR. 1991

IL SEGRETARIO

Rag. Gino DISTRATIS

R/a



Per copia conforme all'originale
che si rilascia a richiesta di
parte. 2 APR. 1991

Lecce, il

IL SEGRETARIO



RELATA DI NOTIFICAZIONE

Nella sottoindicata data, ad istanza dell'Avv. Piero G. RELLEVA nella sua qualità, io sottoscritto Assistente U.N.E.P. DEL tribunale di Taranto ho notificato la suesata ordinanza al Comitato Regionale di Controllo Sezione Decentrata di Taranto in persona del presidente pro tempore nella sede in Taranto Via De. Cesare 102 ivi recandomi e consegnandone copia conforme a mani dell'imputato addito D. Spagnuolo

Niccolò -

TA 10/04/91

L'A. UFFICIALE GIUDIZIARIO
(Roberto Antonio)